



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri da applicare sui treni regionali di competenza della Regione Marche e ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio 9 – "Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture", che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare i criteri per irregolarità nel trasporto ferroviario regionale, secondo lo schema riportato nell'allegato "A" al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i criteri di cui alla precedente lettera a) si applicano a far data dall'adozione del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Legge 15 marzo 1997, n° 59 e s.m.i.;
- D.lgvo 19 novembre 1997, n° 422;
- L.R. 24.12.1998, n° 45

Il D.lgvo. 422/97, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n° 59 e s.m.i., conferisce, tra gli altri, alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di trasporto ferroviario regionale o infraregionale.

La Regione Marche è titolare del trasferimento dei soli servizi già in concessione a F.S. S.p.A. (ora Trenitalia Direzione Regionale Marche): sono delegati le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione (articolo 9, comma 1 del citato D.l.gvo 422/97 e s.m.i.). La Regione stipula il contratto di servizio ferroviario con Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 del D.lgv 422/97 e s.m.i..

Per il 2004 il contratto è stato siglato in data 10.09.2004 e nelle more della stipula del contratto per il 2005 la Giunta Regionale con delibera n° 1599 del 21.12.2004 ha autorizzato Trenitalia a svolgere il servizio secondo l'orario in vigore dal 14 dicembre 2004 per tutto il 2005. L'articolo 18 del contratto stabilisce che Trenitalia adotta le tariffe in vigore al momento della stipula del contratto e le successive variazioni approvate dalla Regione. Tra i compiti di amministrazione rientra anche la autorizzazione a Trenitalia a mutare il regime sanzionatorio previsto nei casi di irregolarità del titolo di viaggio riscontrate dal personale addetto al controllo.. Infatti La L.R. 24 dicembre 1998, n° 45, che recepisce quanto stabilito dal D.lgvo. 422/97, all'articolo 6, comma L, stabilisce che la regione disciplina le regole di utilizzo dei mezzi da parte dei viaggiatori.

Con nota n° 32055 del 30.09.2004 Trenitalia S.p.A., Direzione Trasporto Regionale, ha comunicato le modifiche alle condizioni di accesso ai treni e alle regolarizzazioni a bordo.

In sintesi le novità sono:

- a) dal 01.10.2004: divieto di salire sul treno senza biglietto in quanto non è più possibile acquistarlo direttamente a bordo;
- b) dal 01.11.2004: i passeggeri in viaggio sprovvisti di biglietto o con biglietto non convalidato, sono soggetti a sanzione di € 25,00, oltre al prezzo del biglietto intero senza diritto a sconti;
- c) i passeggeri in possesso di biglietto non idoneo (ad esempio il biglietto non corrispondente alla tariffa stabilita per il treno su cui si viaggia) sono soggetti a pagare la differenza di prezzo più un sovrapprezzo di € 8,00.

Con nota n° 33019 dello 08.10.2005 il servizio Mobilità, Trasporti e Infrastrutture ha richiesto ulteriori informazioni relativamente a:

- obliterate in stazione non funzionanti;
- biglietterie chiuse;
- rivendite autorizzate chiuse;
- abbonati che al momento del controllo non dispongono in visione dell'abbonamento stesso;
- coda alla biglietteria.

Trenitalia S.p.A. ha proposto, in analogia con provvedimenti adottati da altre regioni, uno schema di regolamento da adottare nei casi di irregolarità del titolo di viaggio e nel caso di abusi in generale. In sintesi tale regolamento prevede l'applicazione della sanzione di € 40,00 in tutti quei casi in cui si palesa l'evasione intenzionale del pagamento del biglietto. Su tale quota il servizio ha operato una riduzione e la sanzione prevista per la mancanza del biglietto, la mancata oblitterazione (in taluni casi) , è di € 25,00.

A seguito di numerose proteste di pendolari utenti del servizio ferroviario regionale e alle comunicazioni di Associazioni di Consumatori che denunciano ritardi, insufficienza dei posti a sedere e lentezza dei treni si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sanzione di € 25,00 risulta senza dubbio elevata trattandosi di trasporto regionale: le tariffe di corsa semplice oscillano tra € 1,00 (costo del biglietto di corsa semplice per una distanza fino a 10 km) e € 6.90 (costo del biglietto di corsa semplice per una distanza fino a 150 km); ma la suddetta sanzione di € 25,00 intende arginare l'evasione dall'acquisto del biglietto e non punire l'utente, infatti essa non è dovuta:

- se si informa il personale addetto prima di salire sul treno;
- se le obliteratedrici o le emettitrici automatiche sono guaste;
- se le biglietterie e i punti vendita a terra sono chiusi.

Poiché la delega in materia ferroviaria è di carattere regionale, i criteri che si propongono sono relativi ai soli treni di competenza della Regione Marche, di cui all'allegato n°1 al contratto di servizio.

Il presente atto non comporta, né comporterà alcun onere finanziario a carico della regione.

Per quanto esposto si propone di:

1. di approvare i criteri per irregolarità nel trasporto ferroviario regionale, secondo lo schema riportato nell'allegato "A" al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i criteri di cui alla precedente lettera a) si applicano a far data dall'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Anna Ripa)

Posizione di Funzione Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture/

VISTO
Dirigente Responsabile
(arch. Paolo Pasquini)

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
"Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
(arch. Rodolfo Novelli)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



ALLEGATO "A"

CRITERI PER IRREGOLARITA' NEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

I seguenti criteri si applicano su tutti i treni regionali di competenza della Regione Marche e ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Marche.

1. ACQUISTO DEL BIGLIETTO

Il biglietto deve essere acquistato a terra.

- 1.1) Il viaggiatore che non ha acquistato il biglietto ed avvisa, il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, paga la soprattassa di € 5,00, oltre al costo del biglietto;
- 1.2) Il viaggiatore che non ha acquistato il biglietto ed avvisa il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, **non** paga la soprattassa di € 5,00 nei seguenti casi:
 - A) per inagibilità, chiusura o mancanza di biglietteria e di macchine emettitrici nella stazione di partenza;
 - B) se è in possesso di carte commerciali speciali (carta verde, carta per la III età etc. ...) o di carte valide per l'acquisto del biglietto a bordo del treno e sale sullo stesso munito di biglietto a fascia chilometrica regolarmente convalidato e chiede la regolarizzazione in treno al personale addetto (integrazione);
- 1.3) Il viaggiatore che non ha acquistato il biglietto e non avvisa il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, paga la soprattassa di € 25,00, oltre al costo del biglietto.
- 1.4) Il viaggiatore, che viaggia con bici, che non ha acquistato il biglietto e non avvisa il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, paga la soprattassa di € 25,00, oltre al costo del biglietto per tutto il percorso e al costo del biglietto (€ 5,00) per il trasporto della bici.

2. CONVALIDA DEL BIGLIETTO

Il biglietto deve essere convalidato prima di salire sul treno.

- 2.1) Il viaggiatore che non ha convalidato il biglietto ed avvisa, il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, paga la soprattassa di € 5,00;
- 2.2) Il viaggiatore che non ha convalidato il biglietto a causa dell'inagibilità delle macchine obliterate ed avvisa, il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, **non** paga la soprattassa di € 5,00;
- 2.3) Il viaggiatore che non ha convalidato il biglietto e **non avvisa** il personale addetto, prima di iniziare il viaggio, paga la soprattassa di € 25,00.

3. POSTI

Non è consentito occupare o simulare l'occupazione di ulteriori posti a sedere nel corso del viaggio.

- 3.1) Per ogni posto indebitamente occupato è applicata una soprattassa di € 5,00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. DOCUMENTI

- 4.1) Il viaggiatore che presenta, al controllo, documenti di riduzione per i quali non ha titolo o privi di identificazione o scaduti di validità deve pagare la differenza di prezzo, per tutto il percorso effettuato, ed una soprattassa di € 5,00.
- 4.2) Il viaggiatore che, al controllo, risulta sprovvisto di idoneo titolo di viaggio (classe, percorso o categoria di treno non corrispondente al biglietto) deve pagare la differenza con il prezzo intero per tutto il percorso effettuato ed una soprattassa di € 5,00.
- 4.3) Il viaggiatore che, al controllo, risulti aver superato la stazione terminale, indicata nel biglietto, deve pagare il prezzo intero per il percorso aggiuntivo effettuato ed una soprattassa di € 25,00.

5.ABBONAMENTI

Il viaggiatore abbonato deve viaggiare con la tessera di abbonamento.

- 5.1) L'abbonato che, al controllo, risulta sprovvisto di abbonamento valido o di documento di identificazione valido deve pagare la soprattassa di € 5,00 e deve presentare tale documento entro 5 gg. dal verbale di contestazione;
trascorso inutilmente tale termine l'abbonato sarà tenuto a presentare l'abbonamento valido e a pagare le seguenti somme con le seguenti modalità:
- dal 6° al 10° giorno € 10,00
 - dall'11° al 60° giorno € 40,00
 - dopo il 60° giorno € 100,00
- 5.2) L'abbonato che, al controllo, presenta un abbonamento a fasce chilometriche privo delle indicazioni delle generalità, del nominativo della stazione di partenza e/o di destinazione, deve pagare la soprattassa di € 25,00 e il titolo di viaggio viene convalidato dal personale addetto.

6) ULTERIORI IRREGOLARITA'

- 6.1) Il viaggiatore che, al controllo, presenta biglietto di corsa semplice, biglietto di abbonamento settimanale o mensile, documenti contraffatti, alterati o ceduti da terzi deve pagare una soprattassa di € 80,00;
- 6.2) Il viaggiatore che, al controllo, presenta abbonamento annuale contraffatto, alterato, riutilizzato o ceduto da terzi deve pagare l'intero importo del titolo di viaggio abusivamente utilizzato oltre ad una soprattassa di € 100,00.

7) VIAGGI COLLETTIVI

- 7.1) Per tutte le irregolarità riscontrate nei viaggi collettivi si applicano soprattasse per singolo viaggiatore.